MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 8-ter

(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

Versione in vigore dal 22 giugno 2021, non più in vigore dal 1 aprile 2022 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-graduale-ripresa-delle-attivita-economiche-e/art-8-ter-attivita-di-sale-giochi-sale-scommesse-sale-bingo-e-casino-1-dal-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it